Bur n. 74 del 29/07/2014

(Codice interno: 277920)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1167 del 08 luglio 2014

Apparecchiature sanitarie funzionanti dismesse - alienazione mediante piattaforme di mercato elettronico.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, si intende prevedere la vendita nel mercato elettronico delle apparecchiature sanitarie funzionanti dismesse dalle strutture sanitarie regionali.

L'Assessore alla Sanità, dott. Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione sta attuando, per il tramite del SSR, un importante piano di ammodernamento delle apparecchiature sanitarie finalizzato ad ampliare e rendere più efficienti le prestazioni sanitarie erogate, con un impegno finanziario che nel 2011 ha raggiunto, a livello SSR, l'importo complessivo di ben €. 102.519.277,90. L'ammodernamento viene attuato sia attraverso l'introduzione di nuove apparecchiature, sia mediante la sostituzione di strumentazioni che, pur essendo ancora funzionanti nel rispetto delle norme di legge e della migliore tecnica, sono obsolete rispetto agli obiettivi prestazionali di efficienza del sistema.

Le apparecchiature dismesse ma funzionanti sono state finora destinate, in base alle previsioni dell'art. 7, l.r. 19 dicembre 2003, n. 41 e dell'art. 53 della l.r. 16 febbraio 2010, n. 11, a titolo gratuito, ad associazioni, enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri, individuati dalla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità.

La destinazione assolveva, pertanto, ad esigenze di solidarietà e cooperazione internazionale con particolare riferimento al campo sanitario.

Queste stesse esigenze e, comunque, l'esigenza di promozione dell'efficienza attraverso il recupero di risorse finanziarie in un contesto di sempre maggiore contenimento dei trasferimenti, possono essere funzionalmente perseguite attraverso la cessione delle apparecchiature a titolo oneroso nelle piattaforme di commercio elettronico, non prevedendo, la richiamata normativa regionale (l.r. 41/03 e 11/10), un divieto di destinazione dei dispositivi a finalità e modalità diverse da quelle ivi indicate.

Attraverso l'acquisto a titolo oneroso delle apparecchiature suddette, infatti, i soggetti profit e no profit possono attuare interventi di solidarietà e, dal canto suo, con il ricavato conseguito, il SSR potrà attuare sia interventi di solidarietà, sia ulteriori interventi di ammodernamento delle strutture sanitarie.

Del resto, rientra nella prassi dell'azione amministrativa sempre più diffusa l'approccio dell'autofinanziamento e della ricerca in tutti i rami della società di risorse finanziarie destinate all'attuazione di progetti di pubblico interesse (cd. fundraising nella forma del crowdfunding o sponsorizzazioni, ecc.).

In caso di mancata collocazione nel mercato commerciale, le apparecchiature potranno essere destinate secondo la prassi attualmente in essere.

Dalle verifiche effettuate, il sito di maggiore afflusso di accessi e di maggiore volume d'affari, in lingua italiana, risulta essere "Ebay", con oltre 6 milioni di utenti registrati.

Tale piattaforma, utilizzata anche da altre amministrazioni a fini di monetizzazione di beni mobili ritenuti non coerenti con le esigenze operative pur essendo ancora funzionanti, si presenta la più idonea all'utile collocazione nel mercato.

Potranno, peraltro, essere utilizzati altri siti commerciali che diano garanzia di massima serietà e professionalità.

L'utilizzo dei siti commerciali soddisfa l'obbligo di trasparenza e concorsualità che vige anche in relazione ai contratti dai quali può derivare una entrata per la pubblica amministrazione.

Ulteriore modalità di collocazione a titolo oneroso, a sua volta conforme alle previsioni della legislazione contabile sulla concorrenzialità dell'affidamento di contratti attivi, è quella dell'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione pubblica, nel quale potrà essere pubblicato apposito avviso finalizzato alla formulazione da parte degli interessati.

Le operazioni di collocazione potranno essere effettuate dalle Aziende pubbliche proprietarie oppure dall'Area Sanità e Sociale della Regione, in nome e per conto delle Aziende pubbliche regionali. In caso di esperimento della procedura di collocamento sul mercato ad opera dell'Area Sanità e Sociale, le somme eventualmente introitate saranno destinate alle aziende pubbliche committenti a fini di investimenti in apparecchiature sanitarie.

Il prezzo di aggiudicazione potrà essere il maggiore offerto, senza predeterminazione di base d'asta, stanti le difficoltà di stima commerciale che presentano i beni in parola, salva la possibilità per le amministrazione che cura la procedura di gara di ritenere non congruo, tenuto conto di costi di trasporto, ove assunti dall'Azienda, e dell'effettiva utilità dell'incasso rispetto ad investimenti in apparecchiature.

Ai fini della maggiore efficacia dell'operazione, è necessario, anche allo specifico scopo della riduzione dei costi di detenzione e immagazzinamento delle apparecchiature, è necessario che le aziende pubbliche regionali, forniscano all'Area Sanità e Sociale le informazioni essenziali relative alle apparecchiature da dismettere prima della effettiva cessazione dell'uso indicando la data prevista della cessazione stessa.

In base alla normativa vigente in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e in particolare al d.lgs. 30.3.2014, n. 49, le apparecchiature cedute saranno trasferite con l'accompagnamento dei documenti ivi previsti e la predisposizione della documentazione sarà a cura delle aziende proprietarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 53;

- Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 41, articolo 7;

- Vista la Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55;

- Vista la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;

- Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. Le apparecchiature sanitarie funzionanti nel rispetto delle specifiche norme giuridiche e tecniche e destinate alla dismissione o effettivamente dismesse sono prioritariamente destinate alla cessione per un prezzo congruo con collocazione nella piattaforma di commercio elettronico "*Ebay*" o in altra piattaforma di commercio elettronico idonea o infine nel sito dell'Azienda proprietaria ovvero, in caso di conferimento di mandato con procura a vendere da parte di queste ultime alla Regione, nel sito della Regione medesima, a cura dell'Area Sanità e Sociale;
2. le Aziende e, in caso di conferimento da parte delle stesse di mandato con procura a vendere alla Regione, l'Area Sanità e Sociale, dovranno procedere alla collocazione nel mercato eliminando o riducendo il più possibile i tempi di immagazzinamento, dovendo le Aziende segnalare alla Regione, con preavviso di 30 giorni, le cessazioni previste;
3. il soggetto che procede alla cessione curerà ogni adempimento di legge previsto per la cessione medesima in relazione ai macchinari messi in vendita e potrà provvedere a proprio carico al trasporto del bene, ove compatibile con il prezzo pattuito;
4. gli eventuali ricavi sono destinati dai soggetti proprietari ad investimenti per apparecchiature sanitarie;
5. l'Area Sanità e Sociale segnala alla Sezione Relazioni Internazionali le apparecchiature non vendute, ai fini della destinazione prevista dalle l.r. 16 febbraio 2010 n. 11.
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.